REGOLAMENTO (CEE) N. 591/80 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1980

recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2005/70 relativo alla classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80 [2], in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando che la classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità è stata stabilita con regolamento (CEE) n. 2005/70 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1092/79 [4];

considerando che uno Stato membro ha cambiato la denominazione ufficiale di una varietà di uva da vino figurante nella classe delle varietà raccomandate; che è pertanto necessario iscrivere nella classificazione il nuovo nome della varietà per le unità amministrative interessate;

considerando che essendo state tolte dall'elenco dei comuni due varietà di viti figuranti provvisoriamente nella classificazione delle varietà autorizzate per un'unità amministrativa tedesca esso è ora incompleto; che occorre quindi rettificare le relative disposizioni;

considerando che è opportuno completare la classificazione aggiungendo talune varietà che, all'esame della loro attitudine alla coltura, sono risultate soddisfacenti e che, in conformità del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti [5], possono essere provvisoriamente autorizzate per talune unità amministrative francesi e per un'unità amministrativa italiana;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto « I. Germania » è modificato come segue:

a) Il nome della varietà « Faber B » figurante nella classe delle varietà di viti raccomandate per le unità amministrative seguenti è sostituito dal suo nuovo nome « Faberrebe B »:

1. Regierungsbezirk Köln,
2. Regierungsbezirk Trier,
3. Regierungsbezirk Koblenz,
4. Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz,
5. Saarland,
6. Regierungsbezirk Darmstadt,
11. Regierungsbezirk Unterfranken.

b) Il testo della seconda nota a piè di pagina concernente le varietà « Regner B » e « Würzer B », figuranti provvisoriamente nella classe delle varietà di viti autorizzate per il Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz, è sostituito dal testo seguente:

« Autorizzata nel Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz, esclusi i comuni di Trechtingshausen, Oberheimbach, Niederheimbach, Oberdiebach, Bacharach, Breitscheid e Manubach ».

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto « III. Francia » è modificato come segue tenendo presente che le varietà di viti vengono inserite secondo l'ordine alfabetico:

a) Nella classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà « Arinarnoa N » (*) per i seguenti dipartimenti:

— Aude (11),
— Aveyron (12),
— Haute-Garonne (31),
— Gers (32),
— Hérault (34),
— Landes (40),
— Lot (46),
— Lot-et-Garonne (47),
— Pyrénées-Atlantiques (64),
— Hautes-Pyrénées (65),
— Tarn (81),
— Tarn-et-Garonne (82).

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 32.
(3) GU n. L 224 del 10. 10. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 136 del 2. 6. 1979, pag. 11.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

(*) Varietà inclusa nella classificazione a decorrere dal 15 marzo 1980, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

b) Nella classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà « Liliorila B » (*) e « Perdea B » (*) per i seguenti dipartimenti :

— Aveyron (12),
— Dordogne (24),
— Haute-Garonne (31),
— Gers (32),
— Gironde (33),
— Landes (40),
— Lot (46),
— Lot-et-Garonne (47),
— Pyrénées-Atlantiques (64),
— Hautes-Pyrénées (65),
— Tarn (81),
— Tarn-et-Garonne (82).

c) Nella classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà « Semebat N » (*) per i seguenti dipartimenti :

— Aveyron (12),
— Dordogne (24),
— Haute-Garonne (31),
— Gers (32),
— Landes (40),
— Lot (46),
— Lot-et-Garonne (47),
— Pyrénées-Atlantiques (64),
— Hautes-Pyrénées (65),
— Tarn (81),
— Tarn-et-Garonne (82).

d) Nella classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà « Segalin N » (*) per i seguenti dipartimenti :

— Aveyron (12),
— Cantal (15),
— Corrèze (19),
— Dordogne (24),
— Lot (46),
— Lot-et-Garonne (47),
— Tarn-et-Garonne (82).

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto « IV. Italia » è modificato come segue, tenendo presente che le varietà di viti vengono inserite secondo l'ordine alfabetico : nella classe delle varietà autorizzate nella provincia di Trento (22) è aggiunta la varietà « Chardonnay B » (*).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1980.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

(*) Varietà inclusa nella classificazione a decorrere dal 15 marzo 1980, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.